



Tribunale per i Minorenni di Trieste

**Protocollo di intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste e
il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia
per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (MSNA)
di cui all'articolo 11 della legge 47/2017**

CONSIDERATI i contenuti della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 e, in particolare, il principio del superiore interesse del minore di cui all'articolo 3;

VISTO l'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), rubricato "Elenco dei tutori volontari", ai sensi del quale, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari di MSNA, sono stipulati "Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni";

CONSIDERATO l'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

VISTO il Titolo X del Libro Primo del Codice civile, recante "Della Tutela e dell'emancipazione";

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona";

RITENUTO che il principio del superiore interesse del minore si traduca anche nella nomina tempestiva di un tutore da parte dell'Autorità giudiziaria;

RITENUTO opportuno stipulare un apposito Protocollo di intesa tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste e il Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari di MSNA di cui all'articolo 11 della succitata legge 47/2017;

CONSIDERATO che il Protocollo d'intesa ha la finalità di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari per MSNA mediante l'istituzione di un apposito elenco, previa individuazione delle modalità di selezione, formazione, aggiornamento, supporto dei tutori stessi, nonché di utilizzo, di tenuta e di aggiornamento di tale elenco;

PRESO ATTO delle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con i Garanti regionali, in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. In ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", le Parti si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (di seguito tutori volontari) che necessitino di rappresentanza legale e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:
 - a) istituire presso il Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge 47/2017, chiamati ad operare sul territorio di riferimento. In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età ovvero, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 2, della stessa legge, fino al compimento del ventunesimo anno di età;
 - b) selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere *"la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle"*, attraverso un avviso pubblico per la selezione e la formazione di tutori volontari nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 istituito presso il Tribunale per i Minorenni. La selezione, fatte salve le competenze previste dalle norme regionali, dovrà attenersi, per quanto possibile, ai criteri e ai requisiti indicati nelle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"* (di seguito denominate Linee guida) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;
 - c) formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati, secondo le indicazioni richiamate nelle Linee guida e seguendo in linea di principio i criteri qualitativi e quantitativi previsti nel modulo formativo costituente parte integrante e sostanziale del presente protocollo;
 - d) individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida, anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento, tra l'altro, di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università;
 - e) individuare un luogo di riferimento per i tutori volontari per un supporto effettivo all'espletamento della loro funzione. Tale luogo può fungere anche da raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia;
 - f) promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento, se del caso, attraverso protocolli d'intesa per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento competenti in materia.

Art. 2

(Compiti delle Parti)

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante regionale) provvede a selezionare - a seguito di avviso pubblico, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle Linee guida - i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell'apposito elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni, dopo aver svolto l'intero periodo di formazione e conseguito una valutazione positiva a seguito del colloquio finale.
2. L'Ufficio del Garante regionale provvede a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine, l'Ufficio si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle Linee guida, fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei parametri indicati nel modulo formativo citato all'articolo 1, comma 1, lettera c).
3. L'Ufficio del Garante regionale provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.
4. L'Ufficio del Garante regionale si impegna ad individuare un luogo dedicato per i tutori volontari per un supporto effettivo all'esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.
5. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvede, d'intesa con il Garante regionale, alla tenuta dell'elenco dei tutori volontari.
6. Il Garante regionale provvede, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni, a dare la massima pubblicità ed evidenza all'elenco dei tutori volontari. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni avvia altresì forme organiche di raccordo con le altre istituzioni competenti in materia ed in particolare con gli Uffici dei giudici tutelari presso i Tribunali ordinari presenti nel distretto di competenza.

Art. 3

(Utilizzo e tenuta dell'elenco)

1. Il Presidente del Tribunale per i Minorenni mette a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente i nominativi di tutori volontari disponibili ad assumere l'incarico contenuti nell'elenco depositato presso il Tribunale stesso, attraverso la pubblicazione del predetto elenco sul sito internet dell'Ufficio, ove attivato, o con altra modalità ritenuta idonea allo scopo.

Art. 4

(Aggiornamento dell'elenco)

1. L'Ufficio del Garante regionale, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni, cura la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate, dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Garante regionale comunica al Presidente del Tribunale per i Minorenni i nominativi dei nuovi formati, risultati idonei e disponibili ad assumere la funzione di tutore volontario, nonché le rinunce formali e le revoche di cui abbia avuto conoscenza.

3. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.

Art. 5

(Entrata in vigore e durata del Protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore al momento della sua sottoscrizione, ha validità di tre anni ed è tacitamente rinnovato.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme delle Parti

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Carla Garlatti

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Fabia Mellina Bares

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive mm. ii.

**LINEE GUIDA
PER LA SELEZIONE, LA FORMAZIONE e L'ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DEI TUTORI VOLONTARI
ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47**

PREMESSA:

Le presenti linee guida sono realizzate per facilitare l'attuazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017, il primo intervento normativo ad aver messo a sistema in Italia la disciplina a tutela dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, il suo art. 11 prevede l'istituzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari "a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle". Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, prosegue la disposizione, sono stipulati "[a]ppositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni". Nelle regioni e nelle province autonome dove tali garanti non siano stati nominati, "all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università".

Per "minore non accompagnato" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Perseguire la costituzione di un elenco di tutori volontari da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria richiede uno sforzo e anche un salto culturale. Il tutore volontario, invero, incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di *genitorialità sociale* e di *cittadinanza attiva*: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma un tutore attento, altresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni, dei suoi problemi.

Questa nuova espressione di tutela legale, informata al principio del superiore interesse del minore, richiede alle istituzioni competenti, al contempo, di prevedere un modello di riferimento a rete.

Il principio dell'interesse superiore del minore, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si traduce in:

Tempestività della nomina: per garantire la protezione della persona di minore età, la tutela deve essere attivata immediatamente dopo la constatazione dello *status* di assenza genitoriale fino ad arrivare nel più breve tempo possibile alla nomina di un tutore definitivo.

Non discriminazione: tutte le persone di minore età hanno diritto allo stesso livello di protezione, indipendentemente dalla loro età, dal loro *status* migratorio, nazionalità, genere e origine etnica, in conformità con l'articolo 21 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea.

Indipendenza e imparzialità: i tutori devono decidere in maniera indipendente ed imparziale e realizzare azioni e rappresentanza guidate dal superiore interesse del minore.

Qualità e appropriatezza: i tutori devono disporre di appropriate conoscenze, competenze e capacità nell'ambito della protezione e della promozione del benessere dell'infanzia. A questo scopo i tutori devono intraprendere una formazione iniziale e continuativa. Laddove i tutori debbano prendere in carico persone minorenni coinvolte da speciali problematiche e bisogni particolari, si renderà necessaria una formazione specifica per comprendere e rispondere in modo competente alle particolari circostanze del caso.

Trasparenza e responsabilità: il tutore deve rendere conto del suo operato nella massima trasparenza e disponibilità ad essere monitorato e sottoposto a supervisione e valutazione.

Partecipazione della persona di minore età: la predisposizione della tutela e di tutte le procedure ad essa relative devono rispettare il diritto del minorenne a essere ascoltato e preso in considerazione. I minorenni devono ricevere informazioni in modo comprensibile e appropriato in relazione allo scopo della tutela e a tutti i servizi disponibili di cui possono usufruire. I minorenni devono essere adeguatamente informati sui loro diritti.

Consapevoli dell'esistenza di esperienze diverse in ambito nazionale, alcune più mature, altre molto recenti, vengono proposte le seguenti linee guida con l'obiettivo di assicurare una base comune in tutto il territorio nazionale.

Il tutore deve essere adeguatamente selezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter realizzare la sua funzione.

La procedura di selezione dei tutori volontari si compone di tre fasi:

- a. *preselezione*: i candidati sono selezionati sulla base dei titoli presentati nella domanda;
- b. *formazione*: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando sono ammessi alla procedura di formazione;
- c. *iscrizione nell'elenco dei tutori volontari*: i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, sono iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il tribunale per i minorenni.

Dovranno essere previsti processi di formazione continua il più possibile uniformi su tutto il territorio, volti a verificare l'adeguatezza delle conoscenze, delle competenze e delle capacità dei tutori volontari.

LA PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura ad evidenza pubblica è lo strumento più appropriato per garantire l'adeguatezza della figura del tutore volontario.

Nel contesto di tale procedura deve essere indicato che la funzione del tutore è gratuita e volontaria. La procedura di selezione dei tutori volontari volta all'istituzione di un elenco presso i tribunali per i minorenni, ai sensi dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47, avverrà preferibilmente attraverso la predisposizione di un bando regionale pubblico e aperto (senza data di scadenza), tenuto conto dei requisiti e dei criteri nonché delle modalità di adesione contenuti nelle presenti linee guida.

I REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, il quale:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
- promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

A pena di inammissibilità della domanda, il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, che devono essere attestati mediante autocertificazione, salvo diversa indicazione:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;
- b) residenza anagrafica in Italia;
- c) compimento del venticinquesimo anno di età;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. Il candidato, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio
 - non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti
 - deve avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale
 - deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e professionali utili

allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, master, etc.), di conoscere lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati) e /o di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (v. scuola e centri di aggregazione giovanile etc.), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già iscritti per la tutela dei minori non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari.

LA PROCEDURA

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata presso gli uffici dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, presso l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ammette i candidati alla formazione.

La procedura di preselezione si svolge attraverso l'istruzione delle domande in ordine cronologico verificando la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dell'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sul cui sito istituzionale sarà notificato l'esito.

In particolare, l'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvederà ad istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale sarà verificata la completezza e il possesso dei requisiti ed a comunicare, all'esito della formazione, l'avvenuta iscrizione nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni. La preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, delle allegazioni prodotte nonché, se opportuno, attraverso un colloquio diretto.

Il candidato che abbia superato la fase di preselezione, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, viene ammesso alla formazione, all'esito della quale viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità, all'elenco dei tutori volontari che verrà istituito presso ogni tribunale per i minorenni.

L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso ogni tribunale per i minorenni avviene all'esito della procedura di selezione di cui sopra. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, provvederanno a comunicare i nominativi dei candidati selezionati e formati ai presidenti dei tribunali per i minorenni della regione ovvero delle province autonome di riferimento.

Integrazione della domanda.

Qualora la domanda fosse incompleta, l'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla.

Assenza di requisiti.

Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti richiesti, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti la regolarizzazione della domanda nonché qualora il richiedente risulti inidoneo all'esito del colloquio.

Inserimento automatico dei tutori già iscritti negli elenchi esistenti.

I tutori già iscritti negli elenchi attualmente esistenti sono inseriti automaticamente all'interno dell'elenco dei tutori volontari, salvi gli approfondimenti e il monitoraggio dell'attività svolta e comunque a seguito di autocertificazione dei requisiti e produzione del certificato del casellario giudiziale.

ACCESSO ALLA FORMAZIONE.

Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini preselezionati attraverso la procedura sopra indicata.

Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni.

È data la possibilità di convalidare, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, sia la formazione già conclusa sia la formazione in corso, debitamente verificate dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che provvederanno a darne comunicazione al presidente del tribunale per i minorenni competente.

In particolare, i garanti regionali/ delle province autonome di Trento e Bolzano / l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza potranno validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se portata a termine in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

Moduli di formazione uniforme.

Al fine di uniformare su tutto il territorio processi di formazione di base, tale da garantire omogeneità di contenuti della formazione dei tutori volontari, nel superiore interesse del minore, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove la diffusione delle linee guida come strumento di programmazione della formazione di base a livello nazionale.

Formazione mirata e multidisciplinare.

Al fine di garantire che il tutore sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.

Formazione continua. Articolazione della formazione di base in moduli.

La formazione dei tutori è afferente a processi di formazione e supervisione permanente.

Per questo motivo, si suggerisce come momento formativo iniziale la realizzazione di 3 moduli (di 8/10 ore ciascuno), di cui si allega una sintetica descrizione con la relativa agenda.

La formazione viene svolta a livello territoriale e per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali.

Si raccomanda che il corso di formazione di base sia organizzato in orari e con periodicità che ne facilitino la frequenza. Poiché i destinatari della formazione avranno un *background* diverso, i contenuti dovranno essere proposti con metodologie, linguaggi e livello di specificità tali da renderli accessibili a tutti.

Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari, è opportuno svolgere una valutazione al termine del corso. Dopo la formazione di base, dovrebbero essere proposti periodicamente altri incontri formativi e/o di

approfondimento tematico per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale, utile per affrontare situazioni sempre molto complesse.

Solo all'esito della valutazione positiva del percorso formativo, potrà ritenersi perfezionata l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari.

Supporto e accompagnamento dei nominati tutori. Attività di monitoraggio.

Per i candidati che siano nominati tutori è opportuno prevedere un sistema di supporto e accompagnamento (ad es. con riferimento alla consulenza legale, consulenza psicologica, mediazione culturale, rapporto con i servizi ecc.), ma anche di monitoraggio della rispettiva attività.

Pubblicità.

Delle presenti linee guida sarà data diffusione e pubblicità mediante organi di stampa, sito web degli uffici dei garanti, sito web dei tribunali per i minorenni, degli ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una larga conoscenza.

FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI (totale: 24/30 ore)

Modulo fenomenologico (8/10 ore)

- Dati e analisi sugli arrivi e sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia (Report MLPS, Cruscotto Statistico Ministero Interno; rotta migratoria; contesti di origine; progetto migratorio);
- Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni presenti sul territorio per la presa in carico della persona minorenni;
- Il sistema nazionale di accoglienza dei minori non accompagnati;
- L'affidamento familiare.

Modulo giuridico (8/10 ore)

- I principi e le norme della Convenzione sui diritti dell'infanzia quali orientamenti valoriali e pratici per il tutore
- Diritti, doveri e responsabilità civile del tutore
- Il ruolo del tutore nelle procedure di:
 - accertamento dell'età
 - rintraccio dei familiari ed eventuale ricongiungimento
 - eventuale rimpatrio volontario assistito
 - rilascio del permesso di soggiorno
 - accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo (compreso diritto all'istruzione e accesso al lavoro)
 - eventuale richiesta di protezione internazionale
 - minori vittime di tratta

Modulo psico-socio sanitario (8/10 ore)

- Identificazione dei bisogni della persona minorenni e strategie per l'ascolto e la costruzione di una relazione efficace
- Diritto alla salute
- Tecniche di riconoscimento di disordini post traumatici da stress
- Individuazione dei minori vittime di tratta
- Casi potenzialmente patologici
- Prevenzione e segnalazione di maltrattamento e abuso a danno di minori (codice di condotta dei tutori)

